

## I DOCUMENTI di RITO, OVVERO COSA FARE RICEVUTA LA NOMINA IN RUOLO.

In primo luogo occorre ricordare a tutti che In base al DPR 445/00 il personale non è più tenuto a presentare tra i documento di rito (alcun certificato di nascita, di cittadinanza italiana, del casellario giudiziale, ecc), essendo ritenute sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento a suo tempo presentate dai candidati, sia quelli inseriti nelle graduatorie del concorso per esami e titoli (ordinario) sia quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (C.M. 65/03).

**Ma il destinatario del contratto individuale di lavoro** (Ricevuta la nomina a tempo indeterminato) deve, entro 30 giorni, presentare al capo dell'istituto tutta la documentazione "di rito" e dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (articolo 53 del decreto legislativo 165/01) ovvero di voler esprimere l'opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

### **Punto Primo:**

In sostanza, all'atto dell'assunzione il docente o il personale ATA, deve presentare, entro 30 giorni, al capo dell'istituto una dichiarazione scritta di tutti i servizi non di ruolo prestati in precedenza nello Stato o in altri enti pubblici, compreso il servizio militare. Detta dichiarazione **deve essere compilata ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 1092/73** sull' apposito modello previsto dalla circolare ministeriale del **10 agosto 1999**, che si può trovare presso le scuole (e che noi pubblichiamo su questo sito con modello in excell).

### **Punto Secondo:**

Domanda di valutazione o di computo dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza (ai sensi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del D.P.R. 1092/73) per il riconoscimento gratuito agli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti Statali dei servizi resi allo Stato o altri Enti pubblici con contribuzione versata all'Inps o a speciali fondi di previdenza.

Il docente o il personale ATA, deve presentare, al capo dell'istituto una dichiarazione scritta valida per il riscatto dei contributi ai fini della pensione. Si può chiedere, attraverso un'apposita istanza, la valutazione di servizi per esempio altro servizio di ruolo o il servizio militare utili ai fini del calcolo della pensione e che non comportano oneri economici. In sostanza, Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione lavorativa computando, riscattando o ricongiungendo qualsiasi lavoro svolto precedentemente per il quale siano stati versati i contributi. In altri termini, sarà possibile sommare sia il lavoro svolto presso le aziende private, sia quello svolto presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola. (si veda il fac simile).

### **Punto Terzo:**

Il docente o il personale ATA, deve presentare, al capo dell'istituto la domanda valida per il riscatto dei contributi ai fini della la buonuscita. Va precisato che la domanda deve essere presentata successivamente alla decorrenza economica della nomina in ruolo e serve a chiedere il riscatto di tutti quei servizi per i quali non siano stati versati contributi al Tesoro. Non c'è alcuna scadenza per proporre l'istanza. Tuttavia, poiché il calcolo dei contributi di riscatto si basa sullo stipendio percepito come insegnante, rimandare la domanda può comportare un esborso maggiore e si ricorda che la suddetta istanza deve essere indirizzate e trasmesse all'INPDAP.

**Dunque**, si può chiedere il riscatto, con un esborso a carico dell'interessato di servizi e periodi prestati prima della nomina in ruolo, quali ad esempio: il periodo di durata legale degli studi universitari, quello Isef o dell'Accademia di belle arti, anche se non indispensabili all'abilitazione all'insegnamento (circolare ministeriale 198/98).

In sostanza, per tutti i servizi, l'interessato deve chiedere la valutazione ai fini pensionistici e l'Amministrazione dovrà emettere decreto specifico che sarà:

1. di **“computo”**, cioè senza onere per l'interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione;
2. di **“riscatto”**, ovvero con onere economico a carico dell'interessato;
3. di **“ricongiunzione”**, quasi sempre con onere da parte dell'interessato, ai sensi della L. 29/79, come modificata dal DL 78/2010 (commi 12-septies e 12-decies).

A domanda sono computabili:

- i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento di contributi INPS;
- i servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali; Enti locali etc. con versamento di contributi ex CPDEL;
- i servizi di volontariato nei Paesi in via di sviluppo prestati anteriormente alla nomina in ruolo (C.M. 129/91).

E anche per questo tipo di riscatti vale la regola che il contributo è proporzionato allo stipendio percepito da insegnante. Ciò lo rendeva particolarmente conveniente sino ad alcuni anni fa: gli uffici pensione dei Provveditorati, infatti, effettuavano il calcolo poco prima che il dipendente andasse in pensione, ma avendo come base la retribuzione di molti anni prima (purché la domanda fosse stata presentata all'inizio della carriera), e questo comportava, anche per effetto della svalutazione intervenuta, un evidente risparmio per l'interessato. Questa prassi è

stata ora abbandonata: il calcolo dei contributi viene effettuato nel giro di pochi anni e il riscatto è diventato molto oneroso.

Si ricorda che questa istanza va indirizzata, tramite la scuola di appartenenza che deve compilare il modello **PR1/riscatti**, all'Inpdap e redatta in carta semplice, con allegato il certificato di nascita e la documentazione sui periodi da riscattare.

Sono riscattabili: tutti i periodi **pre-ruolo** senza versamenti di contributi in conto entrata al Tesoro; il periodo di durata legale del corso di studi universitari ma anche Isef o Accademia di belle arti relativo al titolo necessario per l'accesso al ruolo; i servizi in scuole legalmente riconosciute. Per quanto riguarda il servizio militare e quello civile sostitutivo, va indicato nella domanda ed il riscatto non comporta oneri, però solo se prestato successivamente al **30 gennaio 1987** (articolo 20 della legge 958/86).

Al dipendente che ha presentato la domanda viene comunicata la somma necessaria per il riscatto e la decisione se accettare o meno deve essere formalizzata entro il breve termine di cinque giorni.

Inoltre è consentito ricongiungere, **legge n. 29 del 02-07-1979 art. 2**, a titolo oneroso, i periodi di contribuzione obbligatoria maturati nel privato (gestione Inps) e farli valere nella amministrazione statale, grazie alla legge 29/79. **Sono altresì ricongiungibili** ai fini di un'unica pensione a carico dello Stato:

- i servizi prestati alle dipendenze di privati con contribuzione INPS (L. 29/79);
- i periodi di disoccupazione;
- i periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (L. 45/90).

Giova ricordare quanto segue:

**a) Valutazione domanda di servizi e/o periodi per la pensione.**

Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di cui sopra prodotte dal **2000** in poi devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'INPDAP e per conoscenza alla scuola di titolarità.

Successivamente la sede periferica dell'ente previdenziale procederà all'istruttoria sulle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti al Provveditorato agli Studi. Comunque è opportuno già coinvolgere le istituzioni scolastiche nell'espletamento delle relative operazioni, come suggerito per le pratiche di trattamento di quiescenza.

Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla sede periferica dell'INPDAP, vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.

**b) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.**

L'art.2 - commi 1 e 2 - della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede il passaggio all'INPDAP delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine rapporto, **come attività diretta alla compilazione dei modelli PL1, PL2 e PR1**. Pertanto, i Provveditorati agli Studi vorranno curare le operazioni che ineriscono al trattamento di fine rapporto, previo coinvolgimento delle stesse istituzioni scolastiche.

**c) LA NOVITA' INTRODOLTA DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013  
( CUMULO GRATIS MA SOLO PER LA VECCHIAIA).**

Finora, come abbiamo visto, coloro che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo salvo che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare. Ora, ferme restando le predette disposizioni, la legge di stabilità 2013 introduce un'ulteriore novità molto importante, aggiunge la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi.

Ovviamente il "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme d'assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. I pro-quota saranno considerati con il metodo di calcolo derivante dalla sommatoria di tutte le anzianità contributive di periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 dovrà necessariamente essere applicato, per le anzianità contributive maturate a decorrere da quella data, il sistema di calcolo contributivo.

**Ma si potrà esercitare tale facoltà solo ed esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali, nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione.**

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà ottenuta alla presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.

A cura di Antonio Altomare consulente in diritto previdenziale.

## **Infine la domanda per la Ricostruzione di carriera.**

La ricostruzione di carriera è una procedura che serve a computare il servizio **pre-ruolo** di un insegnante o del personale ATA. Essa permette di far valere l'anzianità di carriera complessiva **ai fini dell'inserimento nella migliore fascia stipendiale** tra quelle previste dal Contratto nazionale con successivi effetti benefici sulla busta paga. La ricostruzione di carriera avviene solo "a domanda", essa, cioè, non viene attivata automaticamente ma **occorre farne esplicita richiesta.**